

hat. Trotzdem muss angenommen werden, dass Spanien nicht Gegenrecht hält. Das Amt für geistiges Eigentum hat sich von Anfang an auf diesen Standpunkt gestellt und davon den Vertretern des Patentinhabers wiederholt Kenntnis gegeben. Eine Bestreitung ist nie erfolgt.

2. — Die Firma Duesberg bezeichnet sich als Lizenznehmerin. Sie behauptet nicht eine tatsächliche Übertragung des Patentes an sie. Daher geht vorab der in der Beschwerdebegründung angebrachte Hinweis auf Art. 9 PatG fehl. Lediglich auf Grund ausschliesslicher Benützung des Patentes betrachtet sich die Beschwerdeführerin als dessen « eigentliche » Inhaberin und verlangt die Gleichstellung mit dem eingetragenen Inhaber. Nun ist aber die Abgabe einer Lizenz etwas anderes als die Übertragung des Patentes. Trotz Einräumung des Benützungsrechtes an einen Dritten bleibt das Patentrecht beim Patentinhaber. Er allein steht im Verhältnis zum Patentamt und zum Patentregister in Rechten und Pflichten. Das folgt schon aus dem Wesen der Lizenz. Gesetz und Verordnung geben keinen Anhalt für eine abweichende Annahme.

Auch ohne von diesen allgemeinen Gesichtspunkten auszugehen müsste dem Lizenznehmer jedenfalls ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in jene Rechte versagt werden, welche der Patentinhaber zufolge Nichtbezahlung der Gebühren verloren hat. Der Zweck der Sonderbestimmung in Art. 11 BRB würde vereitelt, wenn man dem in einem Gegenrecht haltenden Staate wohnhaften Lizenznehmer Vorteile gewähren wollte, die dem Patentinhaber mangels Gegenrechts in seinem Domizilstaat nicht zukommen. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Lizenznehmer die Gebühren bezahlt oder den Patentinhaber dafür schadlos hält. Denn das geschieht nach Massgabe interner Abreden zwischen den am Lizenzvertrag Beteiligten, die das Patentamt nicht berühren. Gewiss hindert nichts den Lizenznehmer, für den Patentinhaber fällige Gebühren zu entrichten. Er darf, wie jeder Dritte, Zahlungen an Stelle des Schuldners vornehmen. Befreiend

wirkt die Leistung des Dritten aber nur dann, wenn der Schuldner selbst noch mit Rechtswirkung zahlen könnte. Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht gegeben, weil dem Patentinhaber die Befugnis zur nachträglichen Gebühreinzahlung auf Grund einer Wiedereinsetzung abgeprochen werden muss.

3. — Die Beschwerde ist unbegründet. In Anwendung der Art. 107 und 92 OG

erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

III. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

26. Sentenza 28 giugno 1946 nella causa Vidoroni

Natura delle indennità di rincaro accordate ai beneficiari delle due casse di assicurazione del personale federale per gli anni 1941-1946. Riparto dell'indennità di rincaro, nel caso in cui la pensione d'invalidità è versata a più persone.

Teuerungszulagen 1941 bis 1946 der eidgenössischen Pensionskassen: Rechtliche Natur dieser Zulagen. Ausrichtung in Fällen, in denen die Pension selbst auf mehrere Personen verteilt wird.

Nature des indemnités de renchérissement accordées aux bénéficiaires des deux caisses d'assurance du personnel fédéral pour les années 1941-1946. Répartition des indemnités dans le cas où la pension d'invalidité est versée à plusieurs personnes.

Ritenuto in fatto :

A. — Michele Vidoroni, ex capotreno delle FFS, percepisce dal primo gennaio 1920 una pensione mensile di 309 fr. 40.

B. — Con sentenza 7 novembre 1927 il Pretore di Bellinzona dichiarava :

« 1. Il matrimonio celebrato a Sala-Capriasca il 21 gennaio 1900 tra Francesco Vidoroni e Maddalena Quadri è sciolto per divorzio.

2. Sono ritenuti liquidati definitivamente i rapporti di dare ed avere fra le parti con l'espressa rinuncia del signor Michele Vidoroni ad ogni pretesa sui beni della signora Maddalena Quadri.

Il signor Vidoroni corrisponderà alla signora Quadri una pensione alimentare mensile anticipata di 140 fr. (centoquaranta) come sin qui corrisposta; autorizzazione è data alla Direzione delle Ferrovie Federali e suo competente Ufficio per trasmettere direttamente alla signora Maddalena Quadri figlia di Pietro la somma suddetta.»

C. — Dal 27 novembre 1941, ossia dall'entrata in vigore del DCF che concede delle indennità di rincarato ai beneficiari delle due casse di assicurazione del personale federale per gli anni 1941 e 1942, la Divisione del personale delle FFS versò a Maddalena Quadri, oltre la somma di 140 fr., una parte dell'indennità di rincarato.

In data 9 giugno 1943 il Vidoroni chiedeva alla Divisione del personale il rimborso delle indennità di rincarato versate fino allora a Maddalena Quadri e ammontanti a 294 fr.

Con ufficio 23 giugno 1943 la Divisione del personale opponeva un rifiuto alla richiesta del Vidoroni, il quale ricorreva, il 28 dicembre 1943, alla Direzione generale delle FFS, domandando il pagamento di 339 fr., somma corrispondente alle indennità di rincarato versate a Maddalena Quadri sino alla fine del 1943. In data 9 marzo 1944, la Direzione generale delle FFS respingeva il ricorso.

D. — Il 15 aprile 1946, il Vidoroni adiva il Tribunale federale, formulando le seguenti conclusioni:

« 1. La variazione dell'ammontare fissato dalla sentenza di divorzio del 7 novembre 1927 fatto dall'Amministrazione della Cassa Pensioni delle FFS è abusivo perchè non di competenza di detta amministrazione e deve quindi essere soppressa;

2. l'importo fin qui corrisposto abusivamente alla

signora Quadri ammontante fino ad oggi a 1034 fr. deve essere restituito all'avente diritto, signor Michele Vidoroni. »

La Direzione generale delle FFS ha concluso in linea principale per l'irricevibilità della domanda e, subordinatamente, pel suo rigetto.

Considerando in diritto:

1. — Manifestamente a torto la Direzione generale delle FFS ritiene che le indennità di rincarato siano in concreto « liberalità della Confederazione » a' sensi dell'art. 113 lett. c OGF e sottratte quindi alla competenza del Tribunale federale adito in virtù dell'art. 110 OGF. Infatti, come risulta dal loro tenore, i decreti del Consiglio federale istituendo queste indennità di rincarato hanno conferito ai beneficiari un vero e proprio diritto soggettivo, sul quale può fondarsi una pretesa pecuniaria verso la Confederazione. Il decreto 7 gennaio 1943 e i decreti successivi contengono la seguente norma: « Chiunque ha diritto a prestazioni periodiche della cassa pensioni e di soccorso delle Strade ferrate federali ... nel 1943 riceve un'indennità di rincarato... » Si tratta adunque d'un supplemento che viene ad aggiungersi ad una prestazione basata essa pure su un diritto soggettivo. Quando il legislatore intende istituire semplici liberalità, designa un organo che, apprezzando le circostanze e tenendo conto tanto delle condizioni dell'istante quanto delle disponibilità della cassa, ha ampia facoltà di accordare o negare, in tutto o in parte, l'indennità prevista (cfr. segnatamente i soccorsi previsti dall'art. 56 StF, dall'art. 42 degli statuti della Cassa d'assicurazione del personale dell'amministrazione generale della Confederazione, dall'art. 43 degli statuti della Cassa pensioni e di soccorso del personale delle FFS; cfr. sentenze pronunciate dal Tribunale federale il 31 gennaio 1935 su ricorso Tripod e 30 luglio 1942 su ricorso De Carli).

.....

3. — La Direzione generale delle FFS eccepisce che la domanda del Vidoroni è prescritta.

In concreto può tuttavia restare indeciso se quest'eccezione regga o no, poichè la domanda dev'essere comunque respinta come infondata nel merito.

In virtù della sentenza 7 novembre 1927 del Pretore del distretto di Bellinzona, una parte della pensione dell'attore, ossia 140 fr. al mese, dev'essere trasmessa direttamente a Maria Quadri. Allorchè l'ammontare delle pensioni è stato ridotto durante il periodo di crisi, la Cassa pensioni delle FFS ha continuato a versare a Maria Quadri 140 fr., poichè non aveva il diritto di modificare di sua propria iniziativa l'ammontare fissato giudizialmente. A partire dal 1941, il legislatore ha accordato ai beneficiari di pensioni delle indennità di rincarò. Queste indennità sono distinte dalla pensione propriamente detta: esse hanno il loro fondamento in apposito decreto e non nelle disposizioni che conferiscono il diritto alla pensione. Di conseguenza la sentenza giudiziale che assegna all'ex moglie dell'attore una parte di 140 fr. sulla di lui pensione non ha alcuna portata diretta sulle indennità di rincarò.

Se non che i DCF che conferiscono il diritto alle indennità di rincarò contengono delle disposizioni speciali per i casi come il presente. I DCF 7 gennaio 1943 e 29 dicembre 1943, l'uno concernente le indennità di rincarò pel 1943 e l'altro quelle pel 1944, prevedono all'art. 4 cp. 3 quanto segue: « In caso di versamento della pensione d'invalidità a parecchie persone, l'indennità di rincarò è pagata ai beneficiari alle stesse condizioni. » E i DCF 18 dicembre 1944 e 28 settembre 1945, l'uno concernente le indennità di rincarò pel 1945 e l'altro quelle pel 1946, contengono l'art. 4 del seguente più preciso tenore: « Allorchè la pensione d'invalidità è pagata parzialmente a terze persone, l'indennità di rincarò è ripartita nella stessa proporzione in quanto non ne sia già stato tenuto conto nell'assegnazione delle quote. » Questa regola, che è giustificata dal carattere stesso dell'indennità, ha la forza d'un'inter-

pretazione autentica e vale quindi per tutte le indennità di rincarò accordate ai beneficiari di pensioni a partire dal 1941. Infatti le indennità di rincarò servono esclusivamente a compensare il rialzo del costo della vita: tendono ad assicurare, mediante una prestazione supplementare, a chi gode in parte o in tutto una pensione, un potere d'acquisto che si avvicina a quello di cui disponeva prima del rincarò. Ne segue che, se la pensione è ripartita tra più persone, si debbano ripartire anche le indennità di rincarò nella stessa proporzione.

Questa disposizione dei suddetti DCF vincola l'amministrazione (cfr. la sentenza pronunciata il 15 giugno 1945 dal Tribunale federale su ricorso Wagner). Fino a tanto che Maddalena Quadri percepirà l'ammontare di 140 fr. sulla pensione dell'attore, deve percepire la corrispondente indennità di rincarò.

L'attore pretende che la sua ex moglie sia indebitamente avvantaggiata. Anche se ciò fosse esatto, non sarebbe comunque imputabile alle indennità di rincarò che hanno soltanto compensato sia per lui, sia per lei il rialzo del costo della vita. Se il Vidoroni volesse ottenere una modificazione a suo favore, dovrebbe chiedere al giudice che modifichi in virtù dell'art. 153 cp. 2 CC la rendita accordata a Maddalena Quadri. Modificata giudizialmente la parte che spetta all'ex moglie dell'attore sulla di lui pensione, il riparto delle indennità di rincarò si troverà *ex lege* modificato nella stessa proporzione.

Il Tribunale federale pronuncia:

La domanda è respinta.